



IL TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO

DECISIONE N. 1/2016

NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 1/2015 RG. PROC. FED. F.I.T.D.S

- promosso con deferimento del sig. Procuratore Federale del **26 Settembre 2016**
- a carico di **Cristiano MANZONI**, con tessera F.I.T.D.S. n. 1299

Pronunciata il giorno 21 Dicembre 2016, dallo Stesso riunitosi in Roma, Via Giandomenico Romagnosi 1/B e composto

dai Sigg.:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| - Avv. Cristiano DE ANTONI | Presidente |
| - Avv. Marcello PASCALI | Vice Presidente |
| - Avv. Maurizio RICCI | Componente e relatore |

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di deferimento del 23.11.2015, nel procedimento n. 1/2015, il Sig. Procuratore Federale avv. Riccardo Castiglioni contestava al tesserato Cristiano Manzoni la violazione dell'illecito di cui agli artt. 1 co.1, 4 lett. a) e 36 R.G.S. per le motivazioni che testualmente si riportano:

"1. in seguito alla condanna riportata dal tesserato Manzoni con la sentenza n. 1/2014 del 11/04/2014, emessa dall'organo di Giustizia di primo grado e pubblicata dalla F.I.T.D.S. secondo le regole prescritte, che lo condannava alla pena della sospensione consistente nell'inibizione a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federale, per attività nazionale e internazionale, per un periodo di mesi 12', lo stesso tesserato Manzoni adiva l'Autorità Garante della Privacy, sostenendo di essere leso da detta pubblicazione ed invocandone l'oscuramento. Il Manzoni adì detta Autorità senza previamente rivolgere le sue doglianze ed istanza di tutela della sua privacy nelle sedi sportive idonee ai sensi del R.G.S. e senza, peraltro, dare nemmeno alcun cenno di comunicazione alla Federazione;

2. sulla scorta delle stesse ragioni ed in merito alla pubblicazione della medesima sanzione sportiva comminatagli, risulta agli atti Federali che il tesserato Manzoni presentò in Bologna querela nei confronti del Presidente Mura, a dire del Manzoni quale soggetto personalmente responsabile di quanto lamentato in virtù della sua carica. Anche in tale circostanza il tesserato Manzoni ha adito l'Autorità Giudiziaria ordinaria senza in alcun modo interessare della vicenda la Giustizia Sportiva di questa F.I.T.D.S.;

3. risulta che il tesserato Manzoni avrebbe presentato in Bologna ulteriore atto di denuncia-querela nei confronti di organi federali e per vicende assorbite dalla competenza della giustizia sportiva, circostanza appresa e riferita dal Segretario Generale della F.I.T.D.S. Avv. Corrado Sideri, sul punto ascoltato quale persona informata sui fatti nel periodo agosto-settembre 2015 dai Carabinieri di Villa Carcina (BS). Del pari anche il Cons. Federale Luca Ricciardi risulta essere stato ascoltato nelle medesime vesti e sulle medesime circostanze. Anche tale nuova iniziativa giudiziaria è stata intrapresa senza in alcun modo coinvolgere preliminarmente la Giustizia Sportiva di questa Federazione.

Così violando il vincolo di accettazione della giustizia sportiva, quale ordinamento giuridico autonomo, e conseguentemente l'impegno a non adire altre autorità che non siano quelle federali o quelle espressamente previste dal Coni per la risoluzione delle controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività espletata nell'ambito della FITDS".

2. Con proprio provvedimento in data 29/09/2016 questo Organo di Giustizia disponeva l'instaurazione del presente procedimento, dandone comunicazione al deferito (racc. A/R regolarmente recapitata in data 06/10/2016), alla

Procura Federale ed alla F.I.T.D.S. con ogni avviso di rito ed al contempo fissava la prima riunione per la trattazione avanti a sé in Roma, via Giandomenico Romagnosi n. 1/B, per il giorno 03/11/2016.

3. Nelle more l'incolpato Sig. Cristiano Manzoni faceva pervenire al Presidente del Collegio Giudicante una memoria difensiva datata 10/10/2016.

4. All'udienza del 03/11/2016 il Tribunale Federale, preso atto che l'incolpato non era presente e non aveva nominato un difensore di fiducia, emetteva provvedimento con cui preliminarmente affermava l'applicabilità al presente procedimento del Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S. approvato dal CONI con delibera della Giunta Nazionale n. 299 del 05/07/2016, sollecitava il Sig. Cristiano Manzoni - sulla scorta della previsione ex art.45, comma 2, di detto Regolamento - a nominare un difensore e fissava nuova udienza di prima comparizione per il giorno 26.11.2016; tale provvedimento veniva ritualmente comunicato al Manzoni, così come gli veniva comunicato - con raccomandata 1 ricevuta il 07/11/2016, dunque nel rispetto del termine a comparire di venti giorni prima - il rinvio d'ufficio al 15/12/2016.

5. Il Sig. Manzoni - senza nessuna preventiva comunicazione e/o giustificazione - non compariva nemmeno all'udienza del 15/12/2016, così come non compariva - in quanto impossibilitato - il Sig. Procuratore Federale; il Tribunale, preso atto di tanto, rinviava all'udienza del 21/12/2016, procedendo alle relative comunicazioni.

6. All'incontro del 21/12/2016 era presente il Sostituto Procuratore Federale, mentre nessuno compariva per il Sig. Manzoni; il Sostituto Procuratore Federale si riportava a quanto argomentato nei propri atti ed insisteva per l'affermazione di responsabilità dell'incolpato con condanna dello stesso alla radiazione.

Ritiratosi per la deliberazione, il Collegio dava lettura del dispositivo della decisione, riservando il deposito della motivazione nel termine di giorni dieci.

MOTIVAZIONE

I. Preliminarmente deve ribadirsi l'applicabilità al procedimento in esame - ai fini del rito - del Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S. approvato dal CONI con delibera della Giunta Nazionale n. 299 del 05/07/2016.

Soccorrono in questo senso - peraltro in armonia con il generale principio "tempus regit actum" - le previsioni di cui all'art.7 8 di detto Regolamento, che al comma 1 fissa l'entrata in vigore del Regolamento medesimo al decimo giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI e che al comma 3 prevede che continuino a svolgersi secondo le disposizioni previgenti solo i procedimenti già pendenti davanti agli Organi di Giustizia.

E' noto che la pendenza di un qualsiasi procedimento giurisdizionale va fatta risalire al momento della citazione innanzi all'ufficio incaricato della risoluzione della controversia; nella fattispecie che ci occupa, il provvedimento che disponeva la comparizione dell'incolpato avanti a questo Tribunale Federale per la prima udienza del 03/11/2016 è del 29/09/2016 - in data dunque ampiamente successiva all'entrata in vigore del su citato Regolamento - ed è stato regolarmente portato a conoscenza del Sig. Manzoni.

Né appare condivisibile la tesi, prospettata dall'incolpato nella sua (ancorché irrituale) memoria 10/10/2016, secondo cui tra gli "Organi di Giustizia" debba essere ricompresa anche la Procura Federale e che, avendo questa promosso l'azione disciplinare nel 2015, debba applicarsi il Regolamento previgente. Al riguardo è infatti agevole eccepire: a) che per "Organi di Giustizia" vanno ovviamente intesi quelli deputati ad assumere le decisioni conclusive del procedimento, e tra di essi certamente non rientra il Procuratore Federale, al quale viene semplicemente riconosciuto il potere di "promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali" (secondo la definizione che ne dà all'art. 58 il Regolamento 2016, che non a caso all'art. 21 annovera tra gli Organi di Giustizia presso la F.I.T.D.S. solo il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali, la Corte Sportiva di Appello, questo Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello, e non anche il Procuratore Federale); b) che a nulla dunque rileva il momento del mero avvio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore Federale.

Tutto ciò premesso, e confermata pertanto l'applicabilità al presente procedimento del Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S. approvato dal CONI con delibera della Giunta Nazionale n. 299 del 05/07/2016, il Tribunale Federale evidenzia come il procedimento medesimo sia stato rispettoso delle norme dettate dal Regolamento citato, e come non siano suscettibili di accoglimento le censure sul punto contenute nella richiamata memoria dell'incolpato 10/10/2016.

In particolare, la lamentata eccessiva durata delle indagini appare del tutto irrilevante; ed invero, lungi da ogni affermazione di perentorietà dei termini di svolgimento delle indagini e da ogni sanzione di nullità per la loro inosservanza, il Regolamento (art. 64, comma 3) si limita a prevedere l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini, ma certamente gli atti e documenti a base della presente decisione - per come si osserverà *infra* - non sono stati compiuti dopo la scadenza di tali termini e sono dunque pienamente utilizzabili.

II. Passando al merito della vicenda processuale, v'è da dire che la contestazione formale si riferisce agli artt.1 co.1, 4 lett. a) e 36 del Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S. 2014; al Sig. Manzoni, cioè, viene addebitata la violazione dei principi di lealtà e correttezza per aver egli omesso di osservare lo Statuto ed i regolamenti della Federazione ed in particolare per essere egli venuto meno al "vincolo di giustizia" (che si concreta nell'impegno di affiliati e tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività espletata

nell'ambito della F.I.T.D.S., a non adire altre autorità che non siano quelle federali o quelle espressamente previste dal CONI).

A ben vedere, l'obbligo di osservare lo Statuto ed i regolamenti federali, che certamente costituisce espressione dei principi di lealtà e correttezza, e la sanzionabilità di ogni violazione di tali principi sono - e non poteva essere altrimenti - previsti in tutti i regolamenti di giustizia e disciplina succedutisi dal 2011 in poi.

Inoltre, già nello Statuto del 2012 (precisamente all'art. 40) è previsto un sistema di giustizia "chiuso", che riserva agli organi preposti della Federazione e delle altre organizzazioni sportive la risoluzione delle controversie legate all'attività degli atleti, con esclusione della possibilità di adire altre forme e sedi di giustizia (compresa quella ordinaria) fino all'esaurimento di tutti i ricorsi interni alla giustizia sportiva, con comminatoria - in caso di inosservanza di tale disposizione - di "provvedimenti disciplinari sino alla radiazione" (comma 6 del citato art. 40); l'art. 36 del Regolamento 2014 dunque, richiamando espressamente sin dalla rubrica il "vincolo di giustizia", non fa altro che confermare la previsione dell'art. 40 dello Statuto del 2012, "vincolo di giustizia" che si ritrova anche nello Statuto 2015 a tutt'oggi in vigore, che ribadisce al comma 3 la punibilità della sua inosservanza con "l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione".

In definitiva, già all'epoca dei fatti posti a base del presente procedimento era imposto il "vincolo di giustizia" e la sua inosservanza era passibile di sanzioni disciplinari sino alla radiazione, e tale panorama normativo non è ad oggi cambiato, sicché non si pone alcuna questione circa un ipotetico "favor rei" che l'incolpato sembra invocare nella sua memoria difensiva.

Bisogna dunque valutare se nella condotta addebitata al Sig. Manzoni sia ravvisabile una violazione del "vincolo di giustizia"; ad avviso del Tribunale Federale, a questa domanda deve risponderci affermativamente.

Sono stati ritualmente acquisiti gli atti e documenti da cui risulta inconfutabilmente che l'incolpato, dopo la condanna subita in data 11/04/2014 avanti all'allora Organo di Giustizia di Primo Grado con la sospensione dall'attività nazionale ed internazionale per un periodo di dodici mesi, senza prima interporre impugnazione avverso quella sentenza e comunque senza consentire che si consumassero tutti i rimedi esperibili in sede sportiva, ha promosso un ricorso al Garante della Privacy, sentendosi leso dalla pubblicazione del provvedimento, ed ha per lo stesso motivo sporto querela per diffamazione nei confronti del Presidente della Federazione, ritenendolo anzi personalmente responsabile; ha inoltre, per fatti relativi ad un presunto conflitto di interessi in capo allo stesso Presidente Federale e quindi comunque rientranti nella competenza della giustizia sportiva, sporto altra querela; detti atti e documenti sono stati quelli che hanno consentito l'avvio del procedimento e dunque sono certamente utilizzabili, il che rende palese la irrilevanza - anticipata al punto che precede - del richiamo dell'incolpato all'art.64 del Regolamento 2016.

V'è poi da dire che lo stesso Sig. Manzoni, a fronte delle contestazioni ritualmente portate a sua conoscenza, nella memoria 10/10/2016 ha opposto unicamente alcuni vizi del procedimento (solo presunti, poiché della loro infondatezza si è già argomentato) senza nulla eccepire - né in quella stessa sede, né in seguito - sui singoli fatti, fatti che dunque possono anche aversi per riconosciuti.

Si badi, peraltro, che l'ufficio del PM competente aveva richiesto l'archiviazione del procedimento penale apertosi a seguito della denuncia-querela sporta dall'incolpato nei confronti del Presidente della Federazione per l'avvenuta pubblicazione della sentenza di condanna del 11/04/2014 dello stesso Sig. Manzoni; quest'ultimo ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione, dichiarata inammissibile dal G.I.P. del Tribunale di Pavia.

Orbene, il comportamento dell'incolpato concretizza indiscutibilmente la violazione del "vincolo di giustizia" previsto dalle norme federali e, con esso, dei principi di lealtà e correttezza che gravano su tesserati ed affiliati della F.I.T.D.S..

Con la sua condotta, connotata anche da evidente pervicacia (e la circostanza riveste particolare importanza ai fini della interpretazione del *modus operandi* dell'incolpato), il Sig. Manzoni ha plasticamente dimostrato non solo di non voler riconoscere alcun valore alla giurisdizione sportiva e, più in generale, alle disposizioni che regolano le procedure interne alla F.I.T.D.S., ma anche di voler svilire la correttezza di comportamento sia degli organi di giustizia che dei dirigenti federali; egli avrebbe potuto - e soprattutto dovuto - sollevare tutte le questioni ritenute rilevanti avanti agli organi della F.I.T.D.S. e all'occorrenza del CONI, così come espressamente previsto dallo Statuto e dal Regolamento federali, senza adire la giustizia ordinaria ed altri organi (peraltro, come si è visto, in maniera risultata del tutto infondata e gratuita).

Circa il trattamento sanzionatorio, ritiene il Tribunale Federale che la gravità dei fatti posti in essere dall'incolpato, l'intensità dell'elemento soggettivo che lo ha animato, la mancanza di qualsivoglia atto riparatorio e l'assenza di causa di esclusione della responsabilità o di giustificazione delle condotte autorizzino senz'altro la sua condanna alla radiazione, pena massima prevista dalle norme federali per questo genere di violazione sin dall'epoca di commissione dei fatti ed a tutt'oggi.

Pur essendo la presente decisione solo di primo grado, la stessa va dichiarata provvisoriamente esecutiva alla stregua di una sentenza resa in primo grado nella giurisdizione ordinaria civile, come previsto dall'art.282 c.p.c.; ritiene infatti il Tribunale Federale operante anche a questo fine l'art. 20, comma 6, del Regolamento di Giustizia 2016, secondo cui

"per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia Sportiva conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile".

P.Q.M.

il Tribunale Federale della F.I.T.D.S

Letti

Gli atti ed i documenti del procedimento,

Visto

l'articolo 53 del R.G.S. del 2016

*** D I C H I A R A ***

Il deferito **Cristiano MANZONI**, tessera **F.I.T.D.S. n. 1299**, responsabile della violazione degli articoli 1 comma 1, 4 lett.a) e 36 R.G.S. del 04/03/2014, così come a lui ascritta e ritualmente contestata, e per l'effetto

Lo condanna

Alla pena della **radiazione** ovvero alla "esclusione in via definitiva degli affiliati o dei tesserati dall'elenco della F.I.T.D.S."

Provvedimento provvisoriamente esecutivo ex articolo 20 comma sesto del R.G.S. del 2016 con riferimento all'articolo 282 Codice di Procedura Civile.

Deposito delle motivazioni presso la segreteria degli Organi di Giustizia entro 10 giorni da oggi come da art. 53 comma 6 del R.G.S. del 2016.

Si comunichi come da regolamento, alle parti, alla Società di appartenenza del Sig. Cristiano Manzoni ed al Sig. Procuratore Federale.

Dato a Roma il 21 Dicembre 2016

Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Cristiano De Antoni
(firmato)

Il Vice Presidente
Avv. Marcello Pascali
(firmato)

Il Giudice relatore
Avv. Maurizio Ricci
(Firmato)